



# COMUNE DI PETRIZZI

(Provincia di Catanzaro)

Copia

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 <i>Data 27/06/2025</i>	<b>OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SCAVALCO CONDIVISO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 E SCAVALCO D'ECCEDEZZA AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 557 LEGGE 311 DEL 30/12/2004 DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI PETRIZZI PRESSO IL COMUNE DI MONTEPAONE.</b>
---------------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTISETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore 08:15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

	COGNOME NOME	Qualifica	Presente (si - no)
1	SANTOPOLO Giulio	Sindaco	<b>SI</b>
2	PAONESSA Antonella	Vicesindaco	<b>SI</b>
3	ALJ Jessica	Assessore	<b>SI</b>

Assume la Presidenza il Sindaco **Giulio Santopolo**, il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Ausilia Paravati**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la nota del Comune di Montepaone in data 18/06/2025 prot. n. 7767, acquisita al protocollo dell'ente in pari data al n. 2612, con cui ha chiesto al comune di Petrizzi la disponibilità ad utilizzare un dipendente del Comune medesimo, Sig. Domenico Totino, con contratto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato appartenente all'Area degli Istruttori, (ex Categoria "C" posizione economica C1), con profilo professionale di Istruttore di vigilanza, per svolgere attività lavorativa per numero 6 (sei) ore settimanali in regime di scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 e per n. 12 ore settimanali in regime di scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art 1, comma 557 Legge 311 del 30/12/2004, per il periodo dal

01/07/2025 al 30/09/2025, al fine di colmare la vacanza di personale in forza al Servizio di Polizia Locale del Comune richiedente, per far fronte ad esigenze di carattere stagionale;

**PRESO ATTO** della disponibilità del dipendente, Sig. Domenico Totino, a svolgere attività lavorativa presso il comune di Montepaone per n. 18 (diciotto) ore settimanali, ripartite come sopra esposto;

**VISTO** l'articolo 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione", che così recita: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art.22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della

prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

**ATTESO**, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (parere 23/2016);
- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato ma uno strumento duttile di utilizzo plurime e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delibera n. 105/2016/PAR);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, secondo cui " i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (omissis)...possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza";

**VISTA** la legge n. 74 del 21 giugno 2023, di conversione del D.L. 44/2023, che ha introdotto col comma 6-bis all'articolo 3, l'estensione soggettiva ai comuni fino a 15.000 abitanti (in luogo del pregresso valore demografico di 5.000), poi ulteriormente elevata in sede di conversione in legge n. 112/2023 del D.L. 75/2023, con l'art. 28, comma 1-ter, ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, della previsione di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004;

**RICHIAMATO** l'orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui qualora una Amministrazione Locale decida "di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella l. 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di costo aggiuntivo" (Cfr.

Deliberazione n. 448 del 18.10.2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, da ultimo, Corte dei Conti Sezione Autonomie – Deliberazione n.23/2016/QMIG). Secondo la Corte dei Conti, pertanto, quando un'Amministrazione utilizza il dipendente al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato ai fini dei vincoli finanziari. Ciò in quanto il ricorso allo scavalco d'eccedenza, ex latere accipientis, si configura come forma assunzionale diversa dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

**ATTESO** che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m., possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 25.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali, previa autorizzazione dell'Ente di provenienza;

**TENUTO CONTO** altresì che la giurisprudenza contabile (deliberazione n. 109/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise) non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza";

**RITENUTO**, altresì, necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione, ex art. 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni, per l'utilizzo congiunto del lavoratore relativo all'utilizzo del dipendente Sig. Domenico Totino, con profilo di Istruttore di Vigilanza, il quale dovrà svolgere la propria attività presso il Comune di Montepaone per nove ore la settimana di cui:

- N. 6 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro (scavalco condiviso)
- N. 12 (dodici) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Montepaone (scavalco d'eccedenza);

**CONSIDERATO** in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso l'Ente richiedente, in regime di scavalco di eccedenza (n. 12 ore settimanali) da parte della dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza;
- **CONSIDERATO** che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 213/2004, o

della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

**ATTESO** che la dipendente ha dichiarato il suo consenso all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Montepaone, ai sensi del suddetto art. 23 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

**VISTO** il vigente regolamento degli Uffici e dei servizi;

**VISTO** il D.lgs. 165/2001;

**ACCERTATO** che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 48;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito di intendono integralmente riportate e trascritte;

- 1.** Di autorizzare l'utilizzo della prestazione lavorativa del dipendente a tempo indeterminato del comune di Petrizzi presso il Comune di Montepaone, Sig. Domenico Totino inquadrato nell'Area degli Istruttori, con profilo di Istruttore di Vigilanza, ai sensi dell'art. 23 del CCNL - Funzioni Locali del 16/11/2022 e dell'art. 1, comma 557, Legge n.311/2004, dal 01/07/2025 e sino al 30/09/2025 e per diciotto ore settimanali di cui: n. 06 (sei) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro (scavalco condiviso) e n. 12 (dodici) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Petrizzi (scavalco d'eccezione);
- 2.** di approvare l'apposito schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3.** di dare atto che l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente presso il comune di Montepaone,

saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di Montepaone e al Responsabile del servizio interessato per i gli adempimenti consequenziali;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito, in vista dei numerosi adempimenti previsti, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.



## COMUNE DI PETRIZZI

Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto **“AUTORIZZAZIONE SCAVALCO CONDIVISO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 E SCAVALCO D'ECCEDEENZA AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 557 LEGGE 311 DEL 30/12/2004 DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI PETRIZZI.”** esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Petrizzi, lì 18/06/2025

Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
F.to Dott.ssa Anna Rita Notaro



## COMUNE DI PETRIZZI

Provincia di Catanzaro

AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto **“AUTORIZZAZIONE SCAVALCO CONDIVISO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 E SCAVALCO D'ECCEDEENZA AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 557 LEGGE 311 DEL 30/12/2004 DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI PETRIZZI.”** esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Petrizzi, lì 20/06/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott.ssa Anna Cerminara



# COMUNE DI PETRIZZI

(Provincia di Catanzaro)

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**

*F.to Giulio Santopolo*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati*

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, oltre alla Comunicazione ai Capigruppo di Consiglio.

Petrizzi, 27/06/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati*

**ESECUTIVITA'**

*(Art. 134 del D.Lgs n. 267/2000)*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli Atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Comune di Petrizzi, 27/06/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati*